

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI FTSA

Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta dell'8 OTTOBRE 2025

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità dell’Albo degli Operatori Economici di FTSA	3
Art. 2 – Struttura dell’Albo	3
Art. 3 – Soggetti ammessi e requisiti per l’iscrizione.....	4
Art. 4 – Modalità di iscrizione.....	4
Art. 5 – Durata dell’iscrizione all’Albo.....	5
Art. 6 – Segnalazione delle variazioni ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo	5
Art. 7 – Verifiche e cancellazione dall’Albo	5
Art. 8 – Informazioni generali sull’utilizzo dell’Albo.....	6
Art. 9 – Trattamento dei dati personali.....	6
Art. 10 – Pubblicità	7
Art. 11 – Disposizioni finali e transitorie.....	7
Art. 12 – Allegati	7

Art. 1 – Oggetto e finalità dell’Albo degli Operatori Economici di FTSA

Il presente documento, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche “**Codice**”) e dell’art. 1, comma 3, dell’Allegato II.1 al Codice, disciplina l’istituzione e la gestione dell’Albo degli Operatori Economici (di seguito anche “**Albo**”) che la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (“**FTSA**”) si riserva di utilizzare per gli affidamenti dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) del Codice.

L’Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici, fornitori di beni e prestatori di servizi, muniti dei requisiti generali e speciali dettati dal Codice da invitare alle singole procedure di affidamento ai sensi dell’art. 50 del Codice.

L’iscrizione all’Albo, comunque, non vincola FTSA che si riserva la facoltà di invitare alle singole procedure anche operatori economici non iscritti, laddove ricorrono ragioni di necessità e/o di urgenza e/o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche specifiche del bene da acquisire o del servizio da eseguire.

Le soglie previste nel presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate all’esito della relativa rideterminazione, anche ai sensi dell’art. 14, comma 3, del Codice.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell’Albo.

L’Albo si configura come elenco aperto e, pertanto, i soggetti interessati all’iscrizione potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d’inserimento.

Lo scopo che si intende raggiungere con l’istituzione dell’Albo è il seguente:

- (i)** introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi che prevedono l’invito ad una pluralità di operatori economici;
- (ii)** dotare FTSA di un utile strumento di consultazione per la ricerca immediata di imprese per la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
- (iii)** garantire l’affidamento e l’esecuzione di forniture e servizi sottosoglia di rilevanza europea nel rispetto dei principi del Codice e dei criteri di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e non discriminazione;
- (iv)** applicare il criterio cd. “di rotazione” di cui all’art. 49 del Codice.

Art. 2 – Struttura dell’Albo

L’Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- Settore degli operatori economici fornitori di beni;
- Settore operatori economici fornitori di servizi.

Le sezioni che compongono l’Albo sono suddivise nelle categorie merceologiche, identificate per codice e descrizione, di cui all’Allegato 2 del presente Regolamento.

Gli operatori economici esecutori di servizi e forniture sono iscritti nelle suddette categorie di specializzazione e, all’interno di ciascuna categoria, per differenti classi d’importo.

Le classi di importo per le quali è possibile iscriversi all’interno di ciascuna categoria di **servizi e forniture** è quella di seguito indicata:

Classe 1: inferiore a 5.000,00 euro;

Classe 2: da 5.000,00 e inferiore a 40.000,00 euro;

Classe 3: da 40.000,00 e inferiore a 140.000,00 euro;

Classe 4: da 140.000,00 fino alla soglia comunitaria;

FTSA si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Il Settore, la Classe o la Categoria di cui si chiede l'iscrizione dovrà corrispondere all'attività effettivamente esercitata dall'operatore economico richiedente, così come risulta dall'oggetto sociale risultante dal **certificato della Camera di Commercio**.

Art. 3 – Soggetti ammessi e requisiti per l'iscrizione

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all' art. 65 del Codice.

I suddetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice. La sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice deve essere espressamente dichiarata in sede di iscrizione e deve essere accertata previo contraddirittorio con l'operatore economico.

FTSA, in sede di attivazione delle singole procedure di affidamento, nel rispetto del principio di proporzionalità e di attinenza all'oggetto dell'appalto, si riserva la facoltà di prevedere requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, ossia: **idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale**.

Art. 4 – Modalità di iscrizione

L'operatore economico interessato all'iscrizione all'Albo dovrà compilare l'apposita istanza di cui all'Allegato 1, inviandola esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo ftsa@pec.it.

L'istanza di iscrizione dovrà essere redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico con firma digitale.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Elenco dei servizi eseguiti e delle forniture effettuate;
- 2) Breve descrizione aziendale;
- 3) Visura CCIAA operatore economico oppure Statuto del soggetto del Terzo settore, oppure *curriculum vitae* del professionista;
- 4) Regolamento Albo Operatori Economici sottoscritto per accettazione;
- 5) Informativa trattamento dati personali sottoscritta per accettazione.

La trasmissione dell'istanza corredata della documentazione richiesta attiverà l'*iter* di abilitazione. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato II.1 al Codice, FTSA procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza. L'iscrizione all'Albo sarà confermata per iscritto a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di istanza. In caso di mancata conferma, il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione (silenzio-assenso). L'iscrizione all'Albo ha validità a decorrere dalla data della conferma a mezzo PEC ovvero dalla data di formazione del silenzio-assenso e fino alla data di eventuale cancellazione disposta ai sensi dell'art. 7 o alla data prevista di validità della graduatoria.

Qualora la documentazione presentata risulti carente e/o difforme da quanto prescritto dal presente Regolamento, o necessiti di integrazioni o chiarimenti, l'istante è invitato, con comunicazione a mezzo PEC, a regolarizzarne il contenuto entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, fanno fede la data e l'orario di trasmissione della documentazione integrativa che completa la domanda di iscrizione. Decorso inutilmente il termine di 10 (dieci) giorni assegnato per regolarizzare il contenuto della documentazione carente e/o difforme, la domanda di iscrizione si intende rigettata.

La domanda di iscrizione è respinta se presentata da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 3 o da soggetti privi dei requisiti di cui al medesimo articolo.

Nei casi di reiezione, ne sarà data tempestiva comunicazione all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, specificando i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato.

L'iscrizione all'Albo costituisce, di regola, il presupposto per la partecipazione alle procedure di selezione dei contraenti.

L'iscrizione all'Albo non costituisce nessun diritto di prelazione o preferenza, ma esplica la volontà da parte dell'operatore economico ad instaurare un eventuale rapporto contrattuale con FTSA.

Art. 5 – Durata dell'iscrizione all'Albo

L'iscrizione all'Albo ha validità permanente a decorrere dalla comunicazione di avvenuta iscrizione a condizione che permangano immutati i presupposti che hanno dato luogo all'iscrizione, salvo che intervengano provvedimenti di revoca, modifica o cancellazione d'ufficio o su richiesta dell'operatore economico.

L'Albo verrà aggiornato, anche su eventuale istanza degli stessi operatori economici, non appena venga meno o cambi una delle condizioni di cui alle dichiarazioni sottoscritte in sede di iscrizione.

Art. 6 – Segnalazione delle variazioni ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo

In ordine ai requisiti di cui al precedente art. 3, gli operatori iscritti all'Albo devono comunicare a FTSA tutte le variazioni che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo stesso.

Tale comunicazione deve essere effettuata non oltre 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle variazioni stesse a mezzo PEC all'indirizzo ftsa@pec.it.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra può dare luogo al provvedimento di cancellazione di cui all'art. 7.

Art. 7 – Verifiche e cancellazione dall'Albo

FTSA effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione.

L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo, con procedimento svolto in contraddittorio con l'operatore economico interessato, secondo le modalità di cui alla legge n. 241/1990.

La cancellazione dell'iscrizione è comunque disposta d'ufficio, nei seguenti casi:

- per gli operatori economici che, per almeno 3 (tre) volte, senza alcuna giustificazione, non abbiano risposto agli inviti di gara;
- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- in caso di esito negativo delle verifiche effettuata da FTSA in relazione al permanere dei requisiti di cui all'art. 3;
- per cessazione dell'attività.

FTSA potrà, altresì, disporre la cancellazione dall'Albo:

- in caso di mancata comunicazione delle variazioni di cui all'art. 5;
- in caso di grave negligenza degli operatori economici nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

La cancellazione dall'Albo avverrà per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto e sarà comunicata a mezzo PEC, con indicazione della relativa motivazione, secondo le modalità di cui alla legge n. 241/1990.

La cancellazione è, altresì, disposta su domanda dell'interessato.

Art. 8 – Informazioni generali sull'utilizzo dell'Albo

FTSA potrà avvalersi dell'Albo, nei limiti d'importo indicati all'art. 2, ai fini dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 50 del Codice, consultando, nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, gli operatori ivi iscritti ai fini della presentazione di specifiche offerte.

L'affidamento di un appalto al contraente uscente, ai sensi dell'art. 49 del Codice, è vietato nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nello stesso settore di servizi, come indicati nell'allegato 2 al presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice, nell'applicazione del principio di rotazione sopra delineato, FTSA ripartisce gli affidamenti, a seconda del loro valore economico, nelle fasce indicate all'art. 2 del presente Regolamento, applicando pertanto il divieto di affidamento di cui al precedente comma, con riferimento a ciascuna fascia.

FTSA, al fine di adempiere agli obblighi di digitalizzazione dei Contratti Pubblici, ha adottato la Piattaforma START della Regione Toscana e tutte le comunicazioni, compreso il perfezionamento di un eventuale affidamento diretto o per la trasmissione della lettera di invito, avverranno su tale canale.

FTSA, per gli acquisti di beni e servizi si riserva la possibilità di utilizzare anche il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, gestito da CONSIP.

In relazione all'importo stimato dell'affidamento, al netto dell'IVA, FTSA consulta gli operatori iscritti all'Albo, nella categoria interessata.

L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture secondo la procedura semplificata di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice avvengono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del Codice.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nella documentazione della procedura di affidamento.

Resta ferma la facoltà di FTSA di invitare anche operatori economici, ritenuti idonei ma non iscritti all'Albo. A titolo esemplificativo si indicano i seguenti casi:

- per impossibilità di utilizzare l'Albo per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del servizio e/o della fornitura da acquisire;
- quando, in base a specifiche indagini di mercato, si ritenga opportuno ampliare la concorrenza ad altri operatori economici non iscritti all'Albo;
- qualora nessuno degli operatori economici invitati abbia presentato un'offerta;
- qualora, per la fornitura o il servizio da acquisire, non siano iscritti operatori economici nella categoria rispondente, ovvero siano iscritti operatori economici ma non in numero sufficiente.

FTSA si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici affidamenti ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione all'Albo, nonché il possesso degli ulteriori requisiti e l'inesistenza di situazioni di incompatibilità previsti dalla normativa in vigore.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR 679/2016 e s.m.i. i dati personali dei quali FTSA verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente come dettagliato nell'informativa allegata.

Qualora, a causa del servizio affidato, l'operatore economico debba effettuare il trattamento di dati personali per conto della FTSA, quale titolare del trattamento, lo stesso operatore economico sarà nominato responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali – UE 2016/679.

Art. 10 – Pubblicità

L'elenco degli operatori economici iscritti all'Albo, costituito a seguito di avviso pubblico, è reso disponibile mediante pubblicazione sul sito Internet della FTSA <https://www.ftsa.it/> nella sezione "Trasparenza", sottosezione "Bandi e contratti".

Art. 11 – Disposizioni finali e transitorie

L'iscrizione all'Albo non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento indette da FTSA.

FTSA si riserva la facoltà di iscrivere nell'Albo operatori economici già risultati affidatari di precedenti contratti pubblici di servizi e/o forniture a semplice richiesta degli interessati.

Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le disposizioni del Codice e della relativa normativa di attuazione, nonché ogni disposizione comunque applicabile.

A seguito dell'abrogazione dell'Allegato II.1 ai sensi dell'art. 50, comma 3, del Codice, ogni riferimento ad esso si intende sostituito, ove compatibile, con quello di cui al regolamento citato dalla medesima disposizione normativa.

Art. 12 – Allegati

È possibile visionare e scaricare dal sito istituzionale di FTSA (www.ftsa.it – Sezione "Trasparenza") la seguente documentazione relativa all'"Albo operatori economici":

- Allegato 1 – Istanza d'iscrizione;
- Allegato 2 – Elenco categorie merceologiche;
- Allegato 3 – Regolamento albo Fornitori
- Allegato 4 – Informativa trattamento datipersonali.